

## **Verbale di assemblea straordinaria n°1/2026**

In data 03/03/2026, alle ore 9.30, presso Padiglione Bergamasco, via Della Commenda, n.19, Comune Milano, si è riunita in seconda convocazione, non avendo raggiunto i quorum in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 14, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Io e Il glutine ONLUS.

Come da convocazione inviata agli associati in data 24/02/2026 (si allega copia), l'Assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. modifiche ulteriori allo statuto associativo, per adeguamento alla qualifica di "Ente del Terzo Settore", secondo richiesta di integrazione pervenuta dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), n. fascicolo 8.5\2026\166.

Dell'unico punto all'OdG è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Leda Roncoroni che propone come segretario/a verbalizzante Vincenza Lombardo, che accetta.

Sono presenti n. 14 associati su 19 iscritti, di cui n. 14 in proprio e n. 0 per delega.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto, all'art. 14, per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

### **1) Modifica dello statuto associativo.**

Sull'unico punto all'ordine del giorno prende la parola la presidente Leda Roncoroni che descrive i punti per i quali viene richiesta integrazione dell'istanza pervenuta dall'Ufficio RUNTS a seguito di richiesta di iscrizione nel Registro (RUNTS).

Apportate le modifiche richieste, la Presidente procede all'integrale lettura del nuovo statuto, al quale segue un breve dibattito, durante il quale gli associati non chiedono alcuna ulteriore delucidazione in merito agli aspetti legati al passaggio da un Registro ad altro.

Al termine della discussione la Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano e riporta il seguente risultato:

Favorevoli 14

La presente ha lo scopo di informare l'Ente interessato che, in data 14/05/2014, l'Ente ha ricevuto la comunicazione della Regione Lombardia, in riferimento alla delibera della Giunta Regionale n. 11/14 del 14/05/2014, concernente la concessione di un contributo a favore dell'Ente per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo in materia di energie rinnovabili.

Il presente documento ha lo scopo di informare l'Ente interessato che, in data 14/05/2014, l'Ente ha ricevuto la comunicazione della Regione Lombardia, in riferimento alla delibera della Giunta Regionale n. 11/14 del 14/05/2014, concernente la concessione di un contributo a favore dell'Ente per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo in materia di energie rinnovabili.



Il presente documento ha lo scopo di informare l'Ente interessato che, in data 14/05/2014, l'Ente ha ricevuto la comunicazione della Regione Lombardia, in riferimento alla delibera della Giunta Regionale n. 11/14 del 14/05/2014, concernente la concessione di un contributo a favore dell'Ente per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo in materia di energie rinnovabili.

Il presente documento ha lo scopo di informare l'Ente interessato che, in data 14/05/2014, l'Ente ha ricevuto la comunicazione della Regione Lombardia, in riferimento alla delibera della Giunta Regionale n. 11/14 del 14/05/2014, concernente la concessione di un contributo a favore dell'Ente per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo in materia di energie rinnovabili.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate, con le eventuali esenzioni di imposta di registro e di bollo ai sensi degli artt. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Esaurito l'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente la segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Milano, 03/03/2026

Segretario

Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale I di Milano  
Ufficio Territoriale di Milano I  
Registrato il... 10/03/2026  
Serie ..... 3 ..... N° 688  
Versati Euro... ESENTI  
Di cui Imp. di Bollo ... ESENTI

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
ANGELA CALCÒ

IL FUNZIONARIO  
RAFFAELLA ZVERSA (\*)



10 MAR. 2026



Presenze assemblea straordinaria io e il glutine ONLUS 03/03/2026

Leda Roncoroni *Leda Roncoroni*  
Luca Elli *Luca Elli*  
Alice Scricciolo *Alice Scricciolo*  
Vincenza Lombardo *Vincenza Lombardo*  
Laura Visconti *Laura Visconti*  
Donatella Barisani *Donatella Barisani*  
Beatrice Inverso *Beatrice Inverso*  
Daniela Mariagioia Angelini *Daniela M. Angelini*  
Fabio Bontempi *Fabio Bontempi*  
Anna Marchini *Anna Marchini*  
Carlo Luigi Martini *Carlo Luigi Martini*  
Rosaria Loredana Balzano *RL Balzano*  
Dante Zamin *Dante Zamin*  
Marina Vecchiato *Marina Vecchiato*



Primo e secondo fascicolo del libro di registro del 1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)

1875 (1875)



convocazione assemblea straordinaria

Posto in arrivo x

ioeligitune celiachia <ioeligitune@gmail.com>

a me, Con: Loredana, Con: Spadino, Con: Beatrice, Con: Daniela, Con: annamarchini1963, Con: Gioacchino, Con: marinaeschütz, Con: il, Con: Fabio, Con: dantezamin, Con: Alessandra, Con: beatrice.iulio, Con: Leda, Con: Alice, Con: Luca, Con: Laura, Co

mar 24 feb, 09:45 (8 giorni fa)



Milano, 24/02/2026

I signori associati sono convocati, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall'art. 15 dello Statuto associativo, in **Assemblea Straordinaria** che si terrà presso il Centro per la Prevenzione e Diagnosi della Malattia Celiaca del Padiglione Bergamasco via della Commenda 19, Milano, piano seminterrato "stanza 7", in prima convocazione alle ore 21, il giorno Lunedì 2 Marzo 2026 e in **seconda convocazione alle ore 09.30, il giorno martedì 3 Marzo 2026**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) ulteriori modifiche dello statuto associativo, per adeguamento alla qualifica di "Ente del Terzo Settore" secondo richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) fascicolo 8/5/2026/166.

Si prega di rispondere per avvenuta ricezione.

La partecipazione è obbligatoria per necessità di raggiungimento del numero legale.

Di seguito il link per collegarsi da remoto alla riunione in oggetto del giorno **martedì 3 Marzo 2026 ore 09:30**.

[Meet online adeguamento statuto | Partecipazione alla riunione | Microsoft Teams](#)

Cordiali saluti

Il Presidente Leda Roncoroni



# STATUTO

## **"IO E IL GLUTINE - ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA CURA DELLA MALATTIA CELIACA E DELLE PATOLOGIE GLUTINE CORRELATE"** **ENTE DI TERZO SETTORE**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, l'associazione denominata: **"Io e il glutine - Associazione per il sostegno e la cura della malattia celiaca e delle patologie glutine correlate - Ente di Terzo settore"**, in breve **"Io e il glutine - ETS"** e di seguito indicata come **"Associazione"**.
2. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
3. L'Associazione ha sede legale presso la Fondazione IRCCS Cà-Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, via della Commenda n. 19, CAP 20122, Padiglione Bergamasco (piano -1) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo con successiva comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2 - Finalità**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al comma 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, di cui alle lettere:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. Per il perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui sopra l'Associazione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:
  - assistere le persone colpite dalle patologie correlate al consumo del glutine, e pertanto necessitanti di rigorosa dieta che escluda frumento, orzo e segale, curando l'aggiornamento e l'educazione di dette persone e delle loro famiglie in relazione alle differenti patologie ed erogando a tal fine anche appositi servizi informativi (consulenze telematiche e/o telefoniche, *depliant*



esemplificativi, incontri dedicati);

- sostenere economicamente, anche attraverso apposite raccolte fondi, attività e progetti di natura scientifico-sanitaria al fine di ricercare i migliori strumenti di cura possibile per le suddette patologie;
- organizzare iniziative per informare e sensibilizzare le persone in merito ai gravi problemi legati alle suddette patologie e alla non corretta aderenza alla terapia dietetica;
- collaborare con altre associazioni mediche o con altri specialisti, coinvolti nella gestione della malattia (ginecologi, pediatri, dermatologi, ecc... );
- ogni altra attività specifica, purché riconducibile alle attività di interesse generale di cui al co. 1 del presente articolo.

#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'associazione potrà, in ogni caso, svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ai sensi dell'art. 79, co. 4, lett. a) del CTS.

#### **Art. 6 – Associati**

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Gli enti pubblici e/o privati partecipano nella persona di un loro rappresentante legale.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni se presenti, ad osservare le disposizioni che



saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 giorni, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
6. In caso di rigetto il Consiglio direttivo comunica, entro 30 giorni, la deliberazione all'interessato, con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile, in ogni caso entro 90 giorni.
7. Ciascun associato ha diritto di voto e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Le richieste di ammissione presentata da soggetto minorenni deve essere controfirmata dall'esercente/i la responsabilità genitoriale che rappresenta, a tutti gli effetti, il minore nell'Associazione sino al raggiungimento della maggiore età.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri degli associati**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento dell'ente associato, di decesso o di altra eventuale causa di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Ciascun associato ha diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale



provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

f) di recedere in qualsiasi momento.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

1. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo

### **Art. 8 – Cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde in caso per decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'ente associato.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
3. La cessazione dal rapporto associativo non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, che non rispetti le delibere dagli organi sociali, che rechi grave danno all'immagine dell'associazione o non corrisponda la quota associativa annuale può essere escluso dalla stessa.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
6. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
7. L'Assemblea, rispettando il principio del contraddittorio, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

### **Art. 9 – Volontario e attività di volontariato**

1. L'Associazione può operare con il supporto di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività prestata dal volontario è a titolo gratuito, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro



rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 in materia di trattamento dei lavoratori negli Enti di Terzo Settore.

#### **Art. 10 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei associati;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente ed il vice-Presidente;
  - d) l'Organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali, hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali possono essere remunerati per specifici incarichi ad essi attribuiti secondo le modalità previste con apposita delibera e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Resta salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

#### **Art. 11 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

### **Art. 12 – Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da un Presidente di Assemblea appositamente eletto dalla stessa.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica sin dal momento dell'approvazione della loro domanda di adesione da parte del Consiglio direttivo e con sono in regola con la quota sociale.

### **Art. 13 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
  - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
  - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione, predisposti dal Consiglio direttivo;
  - d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
  - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di esclusione degli associati dalla stessa, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;



- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
  - i) esaminare e decidere, in ultima istanza, in merito alle controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure;
  - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - b) deliberare lo scioglimento.

#### **Art. 14 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite mail o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
- 3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la data di prima convocazione.
- 4. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega o in via telematica e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Essa delibera, in ogni caso, validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 6. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la



presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; delibera, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo se predisposto e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

#### **Art. 15 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da 4 (quattro) a 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente e il tesoriere. I Consiglieri durano in carica per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I Consiglieri non possono ricoprire cariche politiche né candidarsi ad elezioni politiche e/o amministrative, sia a livello nazionale, regionale e locale, né possono aderire ad organizzazioni che svolgono attività in contrasto o non conformi ai



principi statutari di cui all'art. 2 o che tengano comportamenti contrari ai predetti principi. Qualora contravvengano a tale divieto decadono automaticamente dalla carica e devono essere dichiarati esclusi dal Consiglio direttivo nei termini e modi previsti dal presente Statuto.

### **Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
  - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  - d) predisporre eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale;
  - f) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
  - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
  - i) deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione degli associati;
  - j) eleggere il Presidente e il vice-Presidente, il segretario ed il tesoriere anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
  - k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - l) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  - m) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

### **Art. 17 - Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal



ricevimento della richiesta.

2. Esso è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax o altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione con una delle modalità previste. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
4. Il Consiglio può riunirsi anche con modalità telematiche sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.
6. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.
8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

#### **Art. 18 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio



Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto o dalla legge;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero dei voti ottenuti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. In caso di esaurimento dei nominativi dalla lista dei non eletti o di assenza di essa, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del consigliere attraverso la sua nomina nella prima Assemblea ordinaria utile.
3. I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 19 - Il Presidente e vice-Presidente**

- 1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
- 2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:
  - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e



Amministrativa;

- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
  - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.
  4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 20 - Il segretario ed il Tesoriere**

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Art. 21 - Organo di controllo e di revisione**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla



adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 22 - Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  - e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

#### **Art. 23 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
  - a) quote sociali
  - b) contributi pubblici;

- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge.

#### **Art. 24 - Scritture contabili**

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 25 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo con la relazione di missione o il rendiconto per cassa sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo al quale si riferiscono
3. Il bilancio consuntivo o rendiconto devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'Associazione può redigere il bilancio preventivo.
7. Al bilancio preventivo, se predisposto, deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, se predisposti, sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati



dall'Assemblea entro il mese di febbraio dell'anno al quale si riferiscono.

**Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili  
e destinazione del patrimonio**

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea avente analogo scopo, secondo le previsioni dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Assemblea con la delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio potrà, altresì, individuare uno o più liquidatori.

**Art. 28 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

3-3-'26

Lede P. P. P. P. P.  
Vincenzo P. P. P. P. P.

